

## CLAUSOLA A TESTO LIBERO

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione – Mod. 5060/9 RCG – Ed. 07/06– si precisa quanto segue:

### DEFINIZIONI

- **Alveare:** l'insieme dell'ARNIA con la FAMIGLIA di Api;
- **Apiario:** l'insieme degli ALVEARI / SCIAMI;
- **Arnica:** contenitore, per il ricovero delle Api, prevalentemente di legno con alcune versioni in polistirolo od altro materiale espanso;
- **Assicurato:** si intende ogni singolo apicoltore associato ad ASPROMIELE e/o abbonato alla rivista L'APIS che abbia fatto espressa richiesta di essere assicurato;
- **Azienda Apistica:** l'insieme degli APIARI;
- **Contraente:** si intende l'Associazione ASPROMIELE – Associazione Produttori Miele Piemonte;
- **Sciame / Nucleo:** si intende la famiglia di Api dell'Alveare non ancora produttivo avente lo stesso valore dell'Alveare;

### Descrizione del rischio

La presente Assicurazione è prestata a favore degli apicoltori, aderenti all'Associazione ASPROMIELE ASSOCIAZIONE PRODUTTORI MIELE PIEMONTE e/o abbonati alla rivista L'APIS di proprietà della Contraente (che facciano espressa richiesta di essere assicurati), per le conseguenze della Responsabilità Civile verso Terzi derivanti dalla loro attività, con esclusione del rischio della manipolazione industriale e commerciale dei prodotti apistici, compresi invece i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli alveari e dal trasferimento da una località all'altra degli alveari stessi (nomadismo).

### CONDIZIONI PARTICOLARI

A) L'assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale dei prodotti apistici;

B) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli alveari e dal trasferimento da una località all'altra degli alveari stessi (nomadismo);

C) Si prende atto fra le parti che il proprietario del fondo non può essere considerato terzo se si identifica con l'apicoltore;

D) LEGGE BIAGI: "Quanto indicato all'art. della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge RCO - deve intendersi operante anche nei confronti del personale assunto ai sensi del D.lgs. 276/2003";

E) ESTENSIONE R.C. DECRETO LGS. 81/2008: l'assicurazione vale anche per:

- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti ed ai prestatori di lavoro previsti nel D. Lgs. 276/2003;

- la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 81/2008.

Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai collaboratori familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso;

F) LAVORATORI OCCASIONALI: la garanzia RCT comprende i danni provocati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera si avvalga nell'esercizio della propria attività con regolare contratto di collaborazione ai sensi di legge. Nel contempo queste

persone si intendono equiparate ai terzi limitatamente alle lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 c.p., in relazione ai danni che possono subire nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato. Quest'ultima garanzia è prestata, nell'ambito del massimale di RCT, con il limite di € 250.000,00;

G) VALIDITA' DELLE SINGOLE COPERTURE: la copertura, degli apicoltori assicurati con il presente contratto assicurativo, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del versamento del premio relativo alla loro adesione, risultante dalle registrazioni effettuate dalla Contraente;

H) REALE MUTUA ASSICURAZIONI rinuncia all'identificazione del singolo nominativo di ogni apicoltore associato e/o abbonato, purché gli stessi risultino iscritti negli appositi registri tenuti dalla Contraente.

FERMO IL RESTO